

CONDIZIONI COMPLEMENTARI (CC) ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER I TRATTAMENTI VETERINARI PER INFORTUNIO – MALATTIA PER SOLIPEDI

Valide dal 1° gennaio 2026

Articolo 1 : Definizioni

- 1.1 **animale assicurato:** qualsiasi animale elencato nella polizza d'assicurazione;
- 1.2 **stipulante:** persona che stipula la polizza d'assicurazione, si impegna a pagare i premi dovuti all'assicuratore e beneficia delle prestazioni dell'assicuratore;
- 1.3 **veterinario:** medico veterinario diplomato in possesso dell'autorizzazione a praticare;
- 1.4 **Infortunio:** qualsiasi evento improvviso e involontario constatato da un veterinario e provocato da una causa esterna straordinaria che compromette la salute dell'animale e/o ne comporta il decesso
- 1.5 **malattia:** qualsiasi alterazione della salute constatata da un medico veterinario e che richiede un trattamento veterinario. La castrazione o sterilizzazione elettiva, la gestazione e il parto, l'invecchiamento naturale non sono considerati malattie;
- 1.6 **malattia acuta:** alterazione improvvisa della salute, riconosciuta come tale dalla facoltà VetSuisse (ad es.: disturbi gastrointestinali acuti; malattie infettive acute; infiammazioni e infezioni acute del sistema cardiovascolare; tetano, rabbia, influenza equina, purché l'animale assicurato sia stato vaccinato e i richiami eseguiti regolarmente);
- 1.7 **malattia cronica:** alterazione della salute a evoluzione lenta e insidiosa, riconosciuta come tale dalla facoltà VetSuisse (ad es.: affezioni croniche del sistema respiratorio, quali tracheiti, bronchioliti, bronchiti, enfisema polmonare; tutte le forme di artriti croniche (reumatismi); artrosi; zoppie dovute alla presenza di esostosi; tutte le deformazioni ossee; zoppia navicolare; cecità non accidentale; immobilismo; ninfomania; anemia);
- 1.8 **castrazione / sterilizzazione elettiva:** intervento di castrazione o sterilizzazione effettuato per scelta del contraente, in contrapposizione alla castrazione/sterilizzazione prescritta da un veterinario nell'ambito del trattamento di una malattia in atto o a seguito di un infortunio ;
- 1.9 **spese di prevenzione e di screening:** tutte le misure (e le relative spese) che un veterinario può prevedere, pianificare, prescrivere e attuare per impedire l'insorgenza di una malattia e delle sue complicazioni a lungo termine;
- 1.10 **periodo di carenza:** periodo che segue l'entrata in vigore del contratto durante il quale le prestazioni non sono coperte;
- 1.11 **quota parte e tasso di indennizzo:** il tasso di indennizzo corrisponde alla percentuale delle

spese mediche coperte dall'assicurazione dopo l'applicazione della franchigia. La quota parte è la parte restante delle spese a carico dello stipulante dopo indennizzo;

- 1.12 **franchigia annuale:** importo fisso definito per anno assicurativo che rimane a carico dello stipulante in caso di sinistro;
- 1.13 **chirurgia:** intervento chirurgico eseguito in una clinica veterinaria per trattare lesioni e malattie mediante un'operazione effettuata da un veterinario;
- 1.14 **chirurgia d'urgenza:** intervento chirurgico urgente (prognosi vitale compromessa) eseguito in una clinica veterinaria al fine di trattare le lesioni o le malattie mediante un'operazione effettuata da un veterinario;
- 1.15 **negligenza:** agisce con negligenza una persona che non osserva i doveri fondamentali di prudenza che una persona ragionevole avrebbe rispettato nella stessa situazione e nelle medesime circostanze per evitare un danno;
- 1.16 **assistenza:** le prestazioni d'assistenza sono fornite da Europ Assistance (Europ Assistance (Suisse) SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1). Esse corrispondono alle prestazioni definite nelle condizioni generali d'assicurazione di Europ Assistance, help@europ-assistance.ch.

Articolo 2 : Prestazioni assicurate

L'assicurazione esiste in diverse varianti di prodotto conformemente alla tabella sottostante. Le varianti determinano i tassi di rimborso, gli importi massimi per caso e le franchigie applicabili.

Limitazioni delle prestazioni secondo la variante di prodotto:

- **PRIMA** : solo incidenti e chirurgia d'urgenza (ad es.: coliche; fratture; ecc.);
- **OPTIMA** : incidenti, chirurgia, malattie acute e croniche;
- **ULTIMA** : incidenti, chirurgia, malattie acute e croniche, assistenza e cure complementari secondo gli art. 2.9 e 2.10.

Prestazioni di base (PRIMA, OPTIMA, ULTIMA):

- 2.1 gli onorari veterinari per consultazioni, trattamenti inclusi analisi e spese di laboratorio;
- 2.2 le spese veterinarie per diagnostica per immagini di base (radiografie, ecografie, endoscopie);
- 2.3 le spese veterinarie per risonanze magnetiche, TAC e scintigrafie, fino al 60% dell'importo fatturato;
- 2.4 le spese per interventi chirurgici veterinari;
- 2.5 le spese per trattamenti farmacologici tramite medicinali somministrati o prescritti da un veterinario;

- 2.6 le spese per trattamenti omeopatici effettuati da un veterinario;
- 2.7 le spese di pensione e/o ospedalizzazione in clinica veterinaria prescritte dal veterinario per una patologia definita (malattia/ infortunio);
- 2.8 le spese di eutanasia in caso di atto veterinario giustificato per evitare accanimento terapeutico o sofferenze dell'animale.

Prestazioni complementari (solo ULTIMA):

- 2.9 i trattamenti di fisioterapia, idroterapia, osteopatia, chiropratica, agopuntura, fitoterapia, biorisonanza, onde d'urto e laser, prescritti o effettuati da un veterinario (soggetti a franchigia secondo la variante, fino al 60% dell'importo della fattura);
- 2.10 le spese di prevenzione e screening quali vaccini, vermifughi, spese dentarie, integratori alimentari prescritti da un veterinario, entro il limite annuale di CHF 500 per animale assicurato (soggetti a franchigia secondo la variante).

Pack ASSISTA :

- 2.11 copertura dei costi per tutte le operazioni di soccorso in caso di malattia o infortunio dell'animale assicurato. La copertura include prestazioni complementari in caso di malattia/ infortunio dell'animale, infortunio o guasto del veicolo che trasporta l'animale, malattia/ infortunio o ospedalizzazione del proprietario dell'animale nonché prestazioni di servizio.
L'assicuratore del pack complementare ASSISTA è Europ Assistance (Suisse) SA. I rischi assicurati e la portata della copertura sono definiti nelle condizioni generali d'assicurazione di Europ Assistance.

Articolo 3 : Prestazioni e rischi non assicurati

- 3.1 gli onorari veterinari per esami di ammissione e costi per rapporti veterinari in caso di sinistro, nonché spese postali e di fatturazione;
- 3.2 gli onorari veterinari in caso di consultazione di un animale non malato o non incidentato che non dà luogo ad alcun trattamento; spese di trattamenti a scopo profilattico, vermifughi e antiparassitari, integratori alimentari o dietetici, salvo quelli di cui all'art. 2.10;
- 3.3 le spese legate a tare, difetti, minusvalenze, problemi comportamentali;
- 3.4 le spese relative a malattie o incidenti iniziati prima dell'entrata in vigore del contratto o durante i periodi di carenza (art. 7);
- 3.5 le spese per interventi chirurgici a scopo estetico, eliminazione di difetti, denti di lupo, ganci, cure dentarie correnti (livellamento, correzioni, interventi correttivi), salvo cure dentarie di cui all'art. 2.10;
- 3.6 le spese derivanti da malattie infettive qualora l'animale non sia stato vaccinato o i richiami non

siano stati effettuati regolarmente (richiami annuali al massimo 3 mesi oltre la scadenza); spese di quarantena; spese legate a epidemie, epizootie o pandemie;

- 3.7 le spese per medicine alternative e complementari, salvo quelle indicate agli art. 2.6 e 2.10;
- 3.8 le ferrature, eccetto spese supplementari per la prima (una volta nella vita dell'animale) ferratura ortopedica e/o scarpa medica ortopedica ordinata dal veterinario curante;
- 3.9 le spese di convalescenza, rieducazione o soggiorni in clinica senza trattamento veterinario necessario, nonché affezioni dovute a un uso inappropriato o eccessivo dell'animale rispetto alle sue capacità;
- 3.10 i casi rientranti nella responsabilità civile di terzi, fatti di guerra, sommosse o terrorismo, nonché casi causati da maltrattamento o mancanza di cure verso l'animale assicurato, e casi di doping;
- 3.11 tutte le spese di trasporto o smaltimento.

Articolo 4 : Validità territoriale

La garanzia si applica alle spese sostenute in Svizzera e nel resto del mondo, purché il domicilio dello stipulantesia in Svizzera o nel Liechtenstein.

Articolo 5 : Tariffario di riferimento

L'assicuratore si riserva il diritto di stabilire un tariffario di riferimento per il rimborso di determinate spese e di modificarlo.

Articolo 6 : Età di ammissione

Può essere assicurato un animale a partire dai 3 mesi, presentando un rapporto veterinario datato massimo 4 settimane prima della firma della proposta d'assicurazione. L'età massima per l'abbonamento all'animale per variante di prodotto è: PRIMA: 30 anni; OPTIMA e ULTIMA: 17 anni.

Articolo 7 : Periodo di carenza

Dalla data di entrata in vigore del contratto si applicano i seguenti periodi di carenza:

- 7.1 infortunio : 1 giorno
- 7.2 malattia acuta: 1 mese
- 7.3 malattia cronica: 6 mesi

La copertura assicurativa è esclusa per le malattie i cui sintomi sono comparsi prima o durante il periodo di carenza, anche se la diagnosi è stata effettuata da un veterinario dopo del periodo di carenza.

Articolo 8 : Determinazione dei premi

L'assicuratore può prevedere un adeguamento dei premi in funzione dell'età e della regione di domicilio.

L'assicuratore può prevedere un adeguamento dei premi in funzione dell'età e della regione di domicilio.

L'assicuratore può prevedere un adeguamento dei premi in funzione dell'età e della regione di domicilio.

Una variazione di prezzo derivante da un cambio di indirizzo non è considerata un adeguamento del premio e non dà diritto all'assicurato di recedere dal contratto.

Articolo 9 : Obblighi dello stipulante in caso di malattia o infortunio

Alla sottoscrizione, lo stipulante libera ogni veterinario dal segreto professionale nei confronti dell'assicuratore.

In caso di malattia o infortunio, lo stipulante è responsabile di annunciare il sinistro a l'assicuratore, pena il rifiuto del risarcimento, la malattia o l'infortunio dell'animale assicurato devono essere denunciati entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui se ne è a conoscenza.

Lo stipulante deve inoltre:

- inviare la dichiarazione di sinistro debitamente compilata, per posta o tramite Internet;
- trasmettere a l'assicuratore entro 30 giorni dall'emissione, tutte le fatture dettagliate relative al sinistro. Tali documenti devono includere il numero di contratto (polizza assicurativa), il nome dell'animale, il sesso, la data di nascita e la diagnosi. In alcuni casi, e per facilitare la valutazione del sinistro, l'assicuratore si riserva il diritto di inoltrare il caso al proprio veterinario di riferimento;
- su richiesta dell'assicuratore, lo stipulante fornirà anche uno o più rapporti veterinari necessari alla valutazione del caso.

Articolo 10 : Indennizzo

L'assicuratore prende a carico le spese dopo deduzione della franchigia sottoscritta e della quota parte. La variante scelta dal contraente determina il tasso di rimborso e il limite massimo degli prestazioni annuale dell'assicurazione.

La franchigia e il limite annuale si applicano per periodi di 12 mesi dalla scadenza principale della polizza; l'anno di competenza è quello della data del trattamento dell'animale.

Articolo 11 : Basi contrattuali e legali

Il contratto è retto dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908, dalle condizioni generali e complementari d'assicurazione e dalle eventuali condizioni particolari indicate nella polizza.

In caso di divergenza interpretativa, fa fede il testo originale francese.

Tabella delle varianti del prodotto:

	PRIMA			OPTIMA		ULTIMA	
Prestazioni coperte	Infortuni e interventi chirurgici d'urgenza			Infortuni, interventi chirurgici e malattie		Infortuni, interventi chirurgici, malattie, trattamenti complementari, prevenzione e assistenza	
Prestazioni	Spese veterinarie – Chirurgia • Trattamenti farmacologici – Ospedalizzazione – Spese di pensione durante l'ospedalizzazione – Diagnostica per immagini – Omeopatia						
Descrizione	Prestazione di base limitata agli infortuni e ai casi di chirurgia d'urgenza			Copertura ottimale comprendente la presa a carico delle malattie acute e croniche		Copertura di livello superiore comprendente prestazioni complementari	
Prestazioni complementari	n.a			n.a		Trattamenti di fisioterapia, idroterapia, osteopatia, chiropratica, agopuntura, fitoterapia, biorisonanza, onde d'urto, laser, prescritti o eseguiti da un medico veterinario	
Tasso di indennizzo	90 % 60 % per le spese relative a risonanze magnetiche (MRI), scintigrafie e tomografie (2.3)			90 % 60 % per le spese relative a risonanze magnetiche (MRI), scintigrafie e tomografie (2.3)		90 % 60 % per le spese relative a risonanze magnetiche (MRI), scintigrafie e tomografie (2.3) 60 % per le prestazioni relative alla copertura complementare (2.9) Spese di prevenzione e di diagnosi precoce fino a CHF 500 per anno (2.10)	
Limite massimo annuale in CHF	15'000			25'000		50'000	
Franchigia assicurativa annuale in CHF	1'000	500	100	1'000	500	1'000	500
Pack ASSISTA	Opzionale					Incluso	